

SENT. 18/07

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
PICCINI SACCO YONCA MAUDAN
FERRETTI BUTTAZZO LACONTE MUMOLO
Via San Felice n. 8 - BOLOGNA
Telefono (051) 220171 (4 linee)
Fax (051) 280179
Codice Fiscale e Part. IVA 03002960579

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CCM 452

IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

ORIGINALE

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3209 del Ruolo Generale dell'anno 2005,
promossa

da:

elettivamente domiciliata in Bologna, v. S. Felice 6, presso lo studio dell'Avv.
Bruno Laudi, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso
introduttivo -

contro

elettivamente domiciliata in Bologna, v. C. Battisti 11, presso lo studio dell'Avv.
Fabio Recchia, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla copia
notificata del ricorso introduttivo -

In punto a:

IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

...hen, secondo quanto da lui esposto in ricorso, ha lavorato per
l'...imali dapprima, dal 1.3.04 al 31.12.04, sulla base di un
contratto di lavoro a progetto, poi dall' 1.1.05 (ma con contratto sottoscritto solo a
partire dal 8.1.05) sulla base di un contratto di lavoro subordinato part time, con
inquadramento al quinto livello del c.c.n.l. del settore servizi socio assistenziali e
sanitari, con patto di prova di trenta giorni lavorativi. In data 9.2.05 gli era

2585

CASELLA n. 300

Ufficio Unico
Uffici Giudiziari
Corte d'Appello di Bologna

N° Cron.

SPECIFICA	
Spese di ricorso	€.....
Spese di causa	€.....
Spese di costituzione	€.....
Spese di deposito	€.....
Spese di trascrizione	€.....
Spese di cancelleria	€.....
Spese di bolli	€.....
Spese di bolli	€.....
Spese di bolli	€.....

20 APR. 2007

Avv. LAUDI
n. 3 copie autentiche
n. 3 copie esecutive
richieste il
16.2.07

comunicato il licenziamento per mancato superamento della prova. Egli ha chiesto che si accerti la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 1.3.04, con condanna dell'ente convenuto a corrispondere le differenze retributive dovute, e che si dichiari illegittimo il licenziamento intimatogli, con adozione delle misure previste dall'art. 18 st. lav., ovvero in subordine dall'art. 8 l. 604/66.



Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, ed in particolare contestando che il contratto a progetto dissimulasse un rapporto di lavoro subordinato e negando che il contratto di lavoro successivo sia stato sottoscritto in data successiva al giorno da cui ha avuto inizio.



In punto di fatto il contratto di lavoro a progetto sottoscritto dalle parti definiva il progetto come: collaborazione con il personale presente alla gestione del canile per quanto inerente le pulizie e l'alimentazione dei cani e dei gatti; collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario; individuazione negli animali presenti nel canile di problematiche di compatibilità con altri della stessa specie.

E' poi non contestato che il ricorrente si occupasse quotidianamente della pulizia delle gabbie e della distribuzione del cibo agli animali ospitati nel canile.

L'art. 69 del d.lgs. 276/03 stabilisce che i rapporti di lavoro che non individuano uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Il requisito causale, la cui assenza determina la conversione del rapporto, è descritto in modo tale da giustificare lo sconforto di chi ha rilevato l'inerità di qualsiasi sforzo interpretativo, e di certo in esso rientrano non solo obbligazioni di risultato, ma anche di mera attività.

Sembra di poter dire che la funzione di tale requisito (che assurge poi a requisito di forma, seppure ad probationem, ex art. 62 d.lgs. 276/03) non consiste nell'essere esso una griglia selettiva delle attività che possono essere svolte nella forma del contratto a progetto, quanto piuttosto nell'imporre alle parti, e in specie al committente, un onere descrittivo rigoroso. Ciò si desume dal fatto che la legge richiede che il progetto, programma o fase di programma sia "specifico" (art. 69), e anche che esso sia individuato nel "suo contenuto caratterizzante" (art. 62).

Tale onere descrittivo va messo in relazione con un altro onere di forma previsto dalla legge, e cioè che il contratto deve contenere "le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

E' chiara a questo punto la ratio del requisito di forma imposto, poiché l'onere di una precisa descrizione sia dell'obbiettivo che delle attività ad esso funzionali costituisce una difesa avanzata nei confronti di possibili usi fraudolenti del tipo contrattuale, e costituisce anche il metro di giudizio su cui misurare possibili scostamenti, rilevanti ai fini della trasformazione del rapporto ex art. 69, 2° c.

Alla luce di quanto ora detto, la descrizione contenuta nel contratto per cui è causa si rileva inadeguata; lo è innanzitutto sotto il rispetto di una assoluta vaghezza dell'indicazione dei modi e dei tempi dell'impegno richiesto al lavoratore, che si riassume nel mero rinvio a direttive da ricevere di volta in volta (gli si chiede infatti di collaborare con il personale presente, il che introduce un forte sospetto di eterodirezione della prestazione); lo è anche sotto il rispetto della carente specificazione del contenuto del lavoro (in particolare non si comprende in cosa consista la collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario, e la individuazione di problematiche di compatibilità tra gli animali, obiettivi che sembrano evocare professionalità estranee alle modalità del rapporto per come esso si è sempre di fatto svolto). Infine la descrizione del progetto si conclude con l'enunciazione dell'obbligo a "dare la propria disponibilità e la reperibilità entro i termini contrattuali", che è enunciato privo di senso, perché il contratto si limita a prevedere che "il lavoratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orari e presenza".

Mancando dunque una adeguata individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, ne deriva che il rapporto deve considerarsi (e cioè, più propriamente, deve presumersi) subordinato, con spostamento a carico del committente dell'onere di provare che esso si è svolto con modalità proprie del lavoro autonomo.

Tale prova incontra innanzitutto il limite derivante dal combinato degli artt. 62 d.lgs. 276/03 lett. b.) e 2725 c.c., e comunque non è stata nemmeno dedotta dal convenuto.



L' accertamento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato a partire dalla data di inizio della collaborazione del 1 marzo 2004 comporta che il regolamento contrattuale adottato dalle parti solo a partire dal 1.1.05 debba retroagire a tale data, non essendo controverso che il rapporto non subì alcun mutamento nel suo concreto svolgimento. Essa comporta anche la nullità, per mancanza della causa, del patto di prova apposto al secondo contratto, e quindi l' illegittimità del licenziamento per mancato superamento della prova.

Questa conclusione rende superfluo l' accertamento della posteriorità della sottoscrizione del patto di prova rispetto al suo formale inizio.

Poiché il rapporto di lavoro deve ritenersi a tempo indeterminato sin dal suo sorgere, ad esso si applicano le regole ordinarie in materia di licenziamento; tuttavia, essendo onere del datore di lavoro provare l' inesistenza del requisito dimensionale richiesto per la tutela reale ex art. 18, la mancanza di adeguata allegazione e prova sul punto comporta il riconoscimento di tale maggiore tutela.

In ordine alla misura della retribuzione globale di fatto, ed altresì in ordine alla quantificazione delle differenze retributive richieste per il periodo di svolgimento del contratto a progetto, non possono prendersi per buoni i conteggi proposti dal ricorrente, e ciò perché essi sono stati redatti dichiaratamente sulla base di un contratto diverso da quello applicato dal convenuto. Sul punto dunque ci si deve limitare ad una condanna generica.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,

dichiara che il rapporto intercorso tra le parti deve ritenersi di lavoro subordinato a partire dal 1 marzo 2004 e condanna l' _____ a corrispondere a _____ le differenze retributive maturate tra tale data e il 31 dicembre 2004, sulla base del trattamento riconosciuto al medesimo dal contratto di lavoro recante la data del 1 gennaio 2005;

dichiara illegittimo il licenziamento intimato per la data del 9 febbraio 2005 e condanna l' _____ a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro da lui precedentemente occupato, ovvero a risarcirgli il danno, liquidandolo in misura pari

alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione legale e interessi legali sino al saldo; dichiara tenuta l'... al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali; condanna l'... a rifondere le spese di causa, che liquida in € 3500 di competenze e onorari, oltre spese generali, cp e iva. Così deciso in Bologna, li 6.02.07.

Il Giudice est.
Dott. Mauro Dallacasa

Mauro Dallacasa



CANCELLIERE (C...)
(Anna Rita Paci)

Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria
Oggi - 6 FEB. 2007



CANCELLIERE (C...)
(Anna Rita Paci)